



**SPORT
E SALUTE**



LA RIFORMA DELLO SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLA

26 OTTOBRE 2023

Relatore

Avv. Ernesto Russo – russo@studiolegalermc.it

Intervento

**I rapporti di lavoro sportivo dilettantistico alla luce del correttivo:
ambito applicativo e criticità**

Decreto correttivo ed integrativo 120/2023

Il **26 luglio 2023** è stato approvato il **D.lgs. n. 120/2023** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre u.s.) contenente **disposizioni correttive ed integrative** al D.lgs. n. 36/2021 ed al D.lgs. n. 39/2021 in **materia di enti sportivi e lavoro sportivo**

Si segnala che la nuova disciplina sul lavoro sportivo è già in vigore dal **1° luglio u.s.**

Contestualmente all'entrata in vigore della disciplina sul lavoro sportivo è stato **abrogato** l'**art. 67, comma 1, lett. m, TUIR** (disciplina sui compensi ai c.d. «collaboratori sportivi»)

I volontari

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 28

Nello svolgimento delle attività istituzionale **gli enti sportivi affiliati** (ASD/SSD) **ed affilianti** (FSN/DSA/EPS) potranno avvalersi di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali.

- La loro attività dovrà essere **personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto**.
- Le prestazioni sportive dei volontari **non possono essere retribuite** in alcun modo. Possono essere invece rimborsate (non concorrendo a formare il reddito del percipiente):
 - le spese effettivamente sostenute e **documentate con giustificativo** a piè di lista relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza;
 - le spese sostenute **a fronte di autocertificazione**, purché non superino l'importo di **150 euro mensili** e l'organo direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tesserato.
- Anche i **dipendenti pubblici** possono prestare attività di volontariato, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.
- I sodalizi sono espressamente tenuti ad assicurare i propri volontari per la **responsabilità civile verso i terzi** in analogia con quanto previsto per gli ETS.

Lavoratore sportivo

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

Si qualifica come lavoratore sportivo:

- **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo** a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS nonché di FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, AB, CONI, CIP e Sport e Salute o di qualunque soggetto tesserato;
- **e ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici federali, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

Necessario requisito del tesseramento in corso di validità e possesso di specifica abilitazione

Lavoratore sportivo

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

- Vengono espressamente esclusi dal campo di applicazione della disciplina sul lavoro sportivo coloro che forniscono **prestazioni nell'ambito di una professione** la cui abilitazione professionale è rilasciata **al di fuori dell'ordinamento sportivo** e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Non si ritiene pertanto che possano essere considerati lavoratori sportivi, a titolo esemplificativo, i medici che esercitano l'attività sanitaria in ambito sportivo.

Le FSN/DSA sono tenute a comunicare le *"mansioni necessarie"* per lo svolgimento delle singole discipline sportive al **Dipartimento per lo Sport**, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale elenco è approvato con Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La comunicazione al Dipartimento delle *"mansioni necessarie"* per ogni singola disciplina è stata prevista da parte delle sole FSN e DSA e non anche degli EPS

Lavoratore sportivo dilettante

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

Il rapporto di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di:

- ❑ **rapporto di lavoro subordinato** (il contratto può contenere l'apposizione di un **termine finale non superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto, fatta salva la possibilità di avere una successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti);
- ❑ **lavoro autonomo**, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative.
 - Il nuovo D.lgs. reintroduce l'**art. 2, d.lgs. n. 81/2015**, inizialmente abrogato: restano collaborazioni coordinate e continuative quelle rese **a fini istituzionali** in favore degli enti sportivi affiliati anche se si concretano in *“prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”* (c.d. etero-organizzazione)

Lavoratore sportivo dilettante

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

- **Presunzione** di contratto di lavoro **autonomo**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) le **prestazioni** oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei Regolamenti degli organismi sportivi nazionali.

- La **Circolare INL n. 2 del 25/10/2023** conferma che «al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l'insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto»

Trattamento tributario e contributivo lavoratori sportivi dilettanti

Fasce in ambito dilettantistico (lavoro autonomo)	Trattamento tributario	Trattamento contributivo		Ripartizione	Aliquota aggiuntiva
inferiore a 5.000,00	non imponibile	non si applicano ritenute		-	-
5.000,01 - 15.000,00	non imponibile	<ul style="list-style-type: none"> co.co.co. che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie 	25%	2/3 a carico dell'ente sportivo – 1/3 a carico del lavoratore	2,03 %
superiore a 15.000,01	imponibile per la parte eccedente	<ul style="list-style-type: none"> lavoratori autonomi che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie 	25%	addebito (volontario) 4% al committente	1,23%
		<ul style="list-style-type: none"> lavoratore sportivo assicurato presso altre forme obbligatorie 	24%	se co.co.co. 2/3 a carico dell'ente sportivo e 1/3 a carico del lavoratore; se lavoratore autonomo addebito (volontario) 4% al committente	non indicate

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (che non si applica per le aliquote aggiuntive o c.d. "minori"). L'imponibile pensionistico (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione non si estende ai lavoratori dipendenti.

Tutele Gestione Separata INPS

Sussistendone i requisiti, i lavoratori sportivi hanno diritto alle seguenti prestazioni:

- pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo);
- assegno di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- indennità di malattia o per degenza ospedaliera;
- maternità;
- assegno unico universale;
- Dis-Coll.

Tutela assicurativa, salute e sicurezza

- Ai lavoratori sportivi titolari di **co.co.co.** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria connessa al tesseramento già prevista ai sensi dell'art. 51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti: le co.co.co. sportive **non sono dunque soggette all'assicurazione INAIL** (neppure in caso di compensi superiori a 5.000 euro annui).
- La disciplina in materia di **tutela della salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro si applica anche ai lavoratori sportivi, in quanto compatibile con le concrete modalità di esercizio delle prestazioni sportive.
- L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta **sotto controlli medici**. Un DPCM o un Decreto dell'Autorità delegata in materia di sport disciplinerà le disposizioni sui controlli medici, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). **Il medico specialista in medicina dello sport certifica l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo**, mentre **il medico del lavoro effettua la sorveglianza sanitaria** finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il medico del lavoro utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.
- Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro non sono applicati i principi della sorveglianza sanitaria (che avrebbe comportato anche la visita medica preventiva) e non sono erogate le attività di formazione: in ogni caso, questi, relativamente ai rischi propri delle attività da questi svolte e con oneri a loro carico, possono beneficiare della sorveglianza sanitaria ovvero partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Disciplina dei premi

- Per quanto riguarda le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di **premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive** – anche per la partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali – queste sono soggette a ritenuta del 20% a titolo d'imposta (art. 30, co. 2 TUIR).
- I premi possono essere saldati in contanti fino a 999,99 euro.

Allorquando il premio sia predeterminato nel rapporto contrattuale lo stesso costituirebbe elemento accessorio della retribuzione con il medesimo trattamento fiscale dei compensi e si applicherebbe la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

- I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono svolgere attività di **volontariato** nell'ambito degli enti sportivi affiliati (ASD/SSD) ed affilianti (FSN/DSA/EPS), fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa **comunicazione** all'Amministrazione di appartenenza.
- L'attività potrà essere **retribuita** dai beneficiari solo previa **autorizzazione** dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (secondo parametri definiti con Decreto non ancora adottato). Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (c.d. silenzio assenso).
- Possono inoltre ricevere i **premi** erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Le disposizioni sui dipendenti delle PA **non** si applicano **al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato** quando svolge la propria attività sportiva istituzionale, così come ad **atleti, quadri tecnici, arbitri, ufficiali di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato**. Questi, infatti, possono essere autorizzati dalla PA di appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e DSA o sotto la loro egida.

Adempimenti connessi al lavoro sportivo

- Quando i sodalizi instaurano un rapporto di lavoro sportivo «o attività volontarie organizzate» (v. circolare INL 2/2023) – a prescindere dalla forma – con tesserati chiamati a svolgere **mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori** sono tenuti a richiedere preventivamente **copia del certificato del casellario giudiziale** rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- Gli enti sportivi affiliati (ASD/SSD) ed affilianti (FSN/DSA/EPS) sono tenuti corrispondere ai lavoratori sportivi ogni corrispettivo attraverso **strumenti di pagamento tracciabili**.

RAS e adempimenti connessi al lavoro sportivo

Comunicazione preventiva (UniLav)

Gli enti sportivi affiliati (ASD/SSD) ed affilianti (FSN/DSA/EPS) destinatari delle prestazioni sportive devono

- **comunicare al RAS** (o al Centro per l'impiego tramite canali ordinari) **i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo**. Tale comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al Centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS (e INAIL) in tempo reale.

Le comunicazioni dovranno essere assolte entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'impiego (da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato salva l'applicazione della c.d. maxi-sanzione in caso di lavoro sommerso).

Sono soggetti a obblighi di comunicazione tutti i rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo a prescindere dal compenso e dell'assoggettamento a contribuzione.

RAS e adempimenti connessi al lavoro sportivo

Libro Unico del Lavoro

Gli enti sportivi affiliati (ASD/SSD) ed affilianti (FSN/DSA/EPS) devono tenere, **per le collaborazioni coordinate e continuative**, il **Libro Unico del Lavoro**; adempimento assolto in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS (modalità attuative rese note entro il 31 dicembre 2023) o attraverso le ordinarie modalità di tenuta del LUL.

- L'iscrizione nel LUL potrà avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
- **Non deve essere emesso prospetto paga** nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di € 15.000,00.

Flusso UNIEMENS

Devono essere comunicati **mensilmente all'INPS i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi** dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; l'adempimento è assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel RAS ovvero mediante le forme ordinarie.

Norme di coordinamento

- Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nell'intero periodo d'imposta 2023 avranno percepito compensi ex art. 67 TUIR e, successivamente, compensi di lavoro sportivo, come disciplinati dalla Riforma, **l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non potrà superare l'importo complessivo di 15.000 Euro**
- Per i rapporti di lavoro sportivo inquadrati ai sensi del nuovo regime iniziati prima del 1° luglio 2023 (data di attuale entrata in vigore delle disposizioni in materia di lavoro sportivo) e precedentemente inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR (c.d. "compensi sportivi"), non si dà luogo a recupero contributivo.
- Disciplina transitoria in sede di prima applicazione delle norme sugli adempimenti per i lavoratori sportivi e sui versamenti dei contributi previdenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga dal 1° luglio al 30 settembre 2023, i quali potranno essere effettuati nel periodo entro il 31 ottobre 2023.

Collaborazioni amministrativo-gestionali

- L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore dei sodalizi **può** essere oggetto di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, con le tutele assicurative INAIL, secondo i criteri stabiliti con Decreto non ancora adottato (il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore)
- No obbligo di tesseramento ed esclusione dal campo di applicazione della disciplina per coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- La cassa previdenziale di riferimento è la **Gestione separata INPS** ed è previsto che l'aliquota contributiva pensionistica, calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, è del:
 - **25% + il 2,03%** di aliquota integrativa per i collaboratori che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
 - **24%** per i collaboratori che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
- Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti **del 50%** dell'imponibile contributivo (che non si applica per le aliquote aggiuntive o c.d. "minori"). L'**imponibile pensionistico** (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione non si estende ai lavoratori dipendenti.
- Estensione esenzione IRAP sino a 85.000 euro annui.

Collaborazioni amministrativo-gestionali

- Si segnala che **non** sono estese alle **co.co.co. amministrativo-gestionali** le **semplificazioni previste per il lavoro sportivo in materia di termini per gli adempimenti connessi all'instaurazione del rapporto** (comunicazione dell'instaurazione entro il 30°esimo giorno del mese successivo all'inizio dello stesso e tenuta del Libro Unico del lavoro anche in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento) né, espressamente, la disciplina transitoria che prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possano essere assolti entro il 31 ottobre p.v..
- Il soggetto destinatario delle collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali è pertanto tenuto all'**obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego, entro il giorno precedente**, l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro secondo le modalità ordinarie nonché alla tenuta del **Libro unico del lavoro** (c.d. "LUL"). Diversamente dalla disciplina sul lavoro sportivo, si ritiene allo stato che i suddetti adempimenti **non** possano essere assolti mediante il RAS e dunque si debba far ricorso alle modalità **ordinarie**.

Decreti e provvedimenti attuativi della Riforma dello Sport

- da emanare -

- un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il MEF e con l’Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell’INAIL per determinazione parametri e criteri per l’assolvimento dell’**obbligo assicurativo INAIL** per lavoratori sportivi subordinati e co.co.co. amministrativo-gestionali;
- Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca per determinazione per parametri per **rilascio autorizzazione o rifiuto** allo svolgimento del lavoro sportivo da parte di **dipendenti PA**;
- un DPCM o un Decreto dell’Autorità delegata in materia di sport disciplinante le **disposizioni sui controlli medici**, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);
- un DPCM o Decreto del Dipartimento per lo Sport disciplinante modalità, termini di concessione e revoca del **contributo** alle ASD/SSD commisurato ai **contributi previdenziali** a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di co.co.co. erogati tra luglio e novembre 2023;
- un DPCM o un Decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il MEF, disciplinante i criteri ed i limiti delle «**attività secondarie e strumentali**»;
- implementazione del RAS:
 - tenuta del **Libro unico del lavoro** (c.d. “LUL”);
 - comunicazione mensile all’INPS** dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi (c.d. “flusso UNIEMENS”);
 - richiesta **personalità giuridica ASD**.



Grazie per l'attenzione

Avv. Ernesto Russo
russo@studiolegalermc.it